

Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 92

Centri di formazione professionale(programma 2.5.2.)

- 1.** Per le finalità indicate all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
- 2.** Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
- 3.** La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 107, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.